

**RELAZIONE INFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE D' IMPATTO
DA AGENTI FISICI (RUMORE E CAMPI ELETTROMAGNETICI)**

(APPLICAZIONE DELL' ART. 8 COMMA 4 - LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25 OTTOBRE 1995 E DELL' ART. 3 COMMA 1 DEL DPCM 08 LUGLIO 2003)

IL RICHIEDENTE

" STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO "

SEDE LEGALE:

VIA CERASELLE, S.N.C. - 84060 - ROCCAGLIORIOSA (SA)

SITO DI INDAGINE:



LOCALITÀ SANTA VENERE - 84060 - ROCCAGLIORIOSA (SA)

DATA ESECUZIONE INDAGINI:

16 MAGGIO 2022

RAPPORTO DI VALUTAZIONE

**DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITI ASSOLUTI DI
EMISSIONE ED IMMISSIONE SONORA IN AMBIENTE
ESTERNO E IN AMBIENTE ABITATIVO**

01	SALERNO 09 GIUGNO 2021	IL TECNICO GEOM. ABBANDONATO LUCA 	IL RELATORE  Elenco Nazionale dei Tecnici Competente in Acustica Ambientale Numero Iscrizione Elenco Nazionale n. 8600 Numero Iscrizione Elenco Regionale n. 2000 000005 Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI
REV.	LUOGO E DATA		

INDICE

1	PREMESSA	3
2	VALUTAZIONE D'IMPATTO DA AGENTI FISICI - RUMORE	3
2.1	LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NEL DPCM 01.03.1991 E IL DPCM 14.11.1997	3
2.2	LA LQ 26 OTTOBRE 1995, N° 447	6
2.3	ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	7
2.4	SANZIONI AMMINISTRATIVE	8
2.5	DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 11 DICEMBRE 1996	9
2.6	LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 13	10
3	DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE	11
3.1	DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE SORGENTI SONORE	11
3.1.1	DESCRIZIONE DEL SITO	11
3.2	MISURE FONOMETRICHE - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	14
3.2.1	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	14
3.2.2	CONDIZIONI DI MISURA GENERALI	14
3.3	UBICAZIONE DELLE POSTAZIONI D'INDAGINE	15
3.4	RISULTATI DELLE MISURE	15
4	CONSIDERAZIONI FINALI	16
ALLEGATI:		
ALLEGATO 1)	STRALCIO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO DI INDAGINE;	
ALLEGATO 2)	DESTINAZIONE URBANISTICA COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO DI INDAGINE;	
ALLEGATO 3)	CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE;	
ALLEGATO 4)	PLANIMETRIA CON LE POSTAZIONI DI MISURA FONOMETRICHE - ANTE OPERA;	
ALLEGATO 5)	ELABORATI GRAFICI DELLE POSTAZIONI DI MISURA;	
ALLEGATO 6)	DECRETO GIUNTA REGIONALE CAMPANA DI NOMINA A TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE;	

1 PREMESSA

Oggetto del seguente rapporto è la raccolta di tutte le informazioni, necessarie alla valutazione di impatto ambientale (di seguito indicato con V.I.A.) **RIGUARDANTE UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA INSTALLATA DI 12.020 KWP** (in app. dell'art. 8 comma 4 della Legge-Quadro n° 447 del 25 Ottobre 1995 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO").-

Infatti il giorno **16 Maggio 2022** a seguito di incarico conferito dallo "STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO" con sede in Via Ceraselle, S.n.c. del Comune di Roccagloriosa (SA), il sottoscritto **Geom. LA FRANCESCA Giovanni** della **GE.I.S.A. S.r.l.** iscritto *nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (in applicazione dell'art.21 commi 3 e 4 del d.lgs. 42/2017) n. 8600*, in collaborazione con **Geom. ABBANDONATO Luca** della **GE.I.S.A. S.r.l.**, *hanno effettuato tutti i necessari rilievi fonometrici presso il confine dell'impianto da realizzare nel periodo diurno allo scopo di formulare un parere di adeguatezza delle immissioni sonore in ambiente esterno ed abitativo, prodotte dal funzionamento degli impianti stessi ai limiti assoluti di immissioni di cui all'ex. art. 6 del dPCM 01.03.1991, ai limiti differenziali di cui all'art. 4 del dPCM 14.11.97 nonché ai limiti assoluti di emissioni di cui all'art. 2 del dPCM 14.11.97 ed immissione di cui all'art. 3 del dPCM 14.11.97.*

2 VALUTAZIONE D'IMPATTO DA AGENTI FISICI - RUMORE

2.1 LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NEL DPCM 01.03.1991 E IL DPCM 14.11.1997

Il dPCM 01 Marzo 1991, pubblicato in data 08 Marzo 1991 sulla G.U. n° 57 Serie Generale Parte Prima, che fonde con scarsa coerenza i numerosi progetti redatti e discussi nell'ampio arco di tempo trascorso dal completamento dell'ordinamento regionale e dall'istituzione del servizio sanitario nazionale, introduce, in base all'art. 4 della Legge 833/78 e all'art. 2 della Legge 349/89, "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO". Buona parte dell'articolato del dPCM 01/03/91 è stato cassato, in quanto contrario ai principi di delega ed autonomia vigenti in materia ambientale, dalla Sentenza 517/91 Corte Costituzionale. Sono quindi venute a cadere norme accessorie, relative alle modalità istruttorie dei piani di risanamento aziendali, istituiti dall'art. 3 per consentire ai titolari di "sorgenti fisse" di godere di un periodo di adeguamento ai limiti fissati, norme relative alla elaborazione di piani di risanamento da parte delle Amministrazioni Locali; eccetera. La citata sentenza ha confermato i poteri dei Comuni, delle Province e delle Regioni, rendendo evidente il ruolo fondamentale che tali Enti devono assumere nell'iter applicativo del dPCM 01/03/91. Ha inoltre chiarito che solo un atto legislativo, o altro atto di efficacia equivalente, può dettare norme di indirizzo a completamento della disciplina dei limiti fissata dal Decreto. Successivamente, secondo quanto previsto dalla LQ 447/95, è stato pubblicato il dPCM 14/11/97 che in parte abroga e in parte modifica i contenuti dei dPCM 01/03/91. Coerentemente con le prescrizioni dell'art. 4 della legge 833 del 1978 (legge di Riforma Sanitaria) e dell'art. 2 della legge 349 del 1986 (legge istitutiva del Ministero dell'ambiente), lo Stato ha in questo modo disciplinato la materia di l'inquinamento acustico ambientale fissando limiti massimi alle immissioni sonore. Tali limiti, distinti in diurno e notturno, sono differenziati in base alla destinazione d'uso dell'area, secondo classi esplicitate in entrambi i decreti. In attesa della suddivisione definitiva del territorio comunale, "si applicano alle sorgenti

Elenco Nazionale dei Tecnici
Competenti in Acustica Ambientale
Numero Iscrizione Elenco Nazionale n. 8600
Numero Iscrizione Elenco Regionale n. 2000 000005
Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI

sonore fisse" escludendo quindi ogni forma di traffico o sorgente mobile, i limiti di accettabilità riportati nella tabella III, secondo quanto previsto dall'art. 6 del dPCM 0 1/03/91, se rimane inalterato. -

IL COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA (SA) NON HA DISPOSTO TALE PROVVEDIMENTO, PERTANTO IN TALI CIRCOSTANZE SI APPLICANO I LIMITI DI TABELLA I DI CUI AL DEL DPCM 01/03/91.-

L'art. 2 c. 3 del dPCM 14/11/97 definisce e puntualizza dove devono essere eseguiti i rilevamenti e le verifiche fonometriche per rilevare i valori di emissione: *"in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità"*. I valori limite, sono riportati nelle tab. IIA, IIB, IIC, IID. Essi sono da rispettare una volta definita, la zonizzazione nelle 6 classi di destinazione d'uso riportate in tab. II, espresse nel dPCM 01/3/91 e ribadite ugualmente nel dPCM 14/11/97, cui vengono assegnati i limiti obiettivo descritti dalla tab. II C. La progressione nella applicazione dei valori limite di cui al nuovo decreto è la seguente:

- 1) I COMUNI FISSANO LIMITI OBIETTIVO "DI QUALITÀ" (QUI TAB. II C) MEDIANTE LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
- 2) NELLE STESSE ZONE, L'INSIEME DELLE SORGENTI NON DEVE SUPERARE I LIMITI DI IMMISSIONE (QUI TAB. II B) MENTRE LA SINGOLA SORGENTE NON DEVE SUPERARE I LIMITI DI EMISSIONE (QUI TAB. II A);
- 3) I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE SCATTANO AUTOMATICAMENTE SE VENGONO SUPERATI I LIMITI DI ATTENZIONE (QUI TAB. II D); QUESTI SONO, NEL LUNGO PERIODO, PARI AI LIMITI DI IMMISSIONE; SE INVECE DI CONSIDERARE UNA SOLA ORA DI DISTURBO, IL LIMITE DI ATTENZIONE È PARI AL VALORE DEL LIMITE DI IMMISSIONE AUMENTATO DI 10 dB(A) IN ORARIO DIURNO E 5 dB(A) IN ORARIO NOTTURNO.-

L'art. 4 del dPCM 14/11/97 prevede infatti che, per zone non esclusivamente industriali, non debbano essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, determinate differenze tra il livello limite di immissione del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo, cioè tra i livelli rispettivamente misurati in presenza ed in assenza della specifica sorgente: tali valori differenziali massimi sono 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno, fatto salvo il caso in cui l'effetto del rumore si possa ritenere trascurabile, ovvero:

- a) SE IL RUMORE MISURATO ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE A FINESTRE APERTE È INFERIORE A 50 dB(A) DURANTE IL PERIODO DIURNO E 40 dB(A) DURANTE IL PERIODO NOTTURNO;
- b) SE IL LIVELLO DEL RUMORE AMBIENTALE MISURATO ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE A FINESTRE CHIUSE È INFERIORE A 35 dB(A) DURANTE IL PERIODO DIURNO E 25 dB(A) DURANTE IL PERIODO NOTTURNO.

Tra le altre novità introdotte ricordiamo:

- 1) LA DEFINIZIONE DELL'APPLICABILITÀ DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DELLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (ARTT. 4 E 6.3); INOLTRE IL DECRETO RIMANDA ALL'EMANAZIONE DI UN ULTERIORE SPECIFICO DECRETO I LIMITI DI EMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA (ART. 3);
- 2) INTRODUZIONE DEI VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI AD UN'ORA E ALL'INTERO TEMPO DI RIFERIMENTO (ART. 6.1);
- 3) LA PRESENTAZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO (ART. 7 DELLA LEGGE N. 447/95) È NECESSARIA QUANDO SI HA IL SUPERAMENTO DEI VALORI DI ATTENZIONE; NEL CASO DI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI TALE PIANO DEVE ESSERE PRESENTATO SE SI SUPERANO I VALORI RELATIVI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (ART. 6.2);
- 4) FINCHÉ I COMUNI NON ADOTTANO UNA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REDIGENDO LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SI APPLICANO I LIMITI DI CUI ALL'ART. 6 C. 1 DEI DPCM 01/03/91;
- 5) IL SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI COMPORTA L'ADOZIONE DI SANZIONI (ART. 8.2);
- 6) LA DEFINIZIONE DI VALORI DI QUALITÀ INDICATI NELLA LQ N. 447/95 (ART. 7).

Il dPCM 14/11/97 entra in vigore il 01 gennaio 1998 (art. 10) e con l'effetto dell'entrata in vigore saranno aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1 del dPCM 01/03/91.-

RELAZIONE INFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO DA AGENTI FISICI (RUMORE)

APP. DELL'ART. 8 C. 4 - LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95



VIA S. LEONARDO – LOC. MIGLIARO
84100 – SALERNO
+39 (0)89.522161 - +39 (0)89.7728321
P. IVA 03510610656
HTTP: www.geisa.it – E.MAIL: geisa@geisa.it

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO SONO REDATTI CON LA MASSIMA CURA E DILIGENZA, E SOTTOPOSTI AD UN ACCURATO CONTROLLO DA PARTE DELLA GEI.S.A. S.R.L., CHE NE DETIENE I DIRITTI D'AUTORE AI SENSI DELLE NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI. È VIETATA QUALSIASI UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI, IVI INCLUSA LA MEMORIZZAZIONE, RIPRODUZIONE, RIPRODUZIONE, DIFFUSIONE O DISTRIBUZIONE MEDIANTE QUALUNQUE PIATTAFORMA TECNOLOGICA, SUPPORTO O RETE TELEMATICA, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GEI.S.A. S.R.L.

TABELLA I		
ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO LEQ DB(A)	LIMITE NOTTURNO LEQ DB(A)
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	70	60
ZONA A (DECRETO MINISTERIALE N° 1444/68) (*)	65	55
ZONA B (DECRETO MINISTERIALE N° 1444/68) (*)	60	50
ZONA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE	70	70

(*) ZONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968 N° 1444: ZONA A: CENTRO STORICO - ZONA B: ZONA MISTA

TABELLA II A		
VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN DB(A) (ART. 2 DPCM 14 NOVEMBRE 1997)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	LIMITE DIURNO - (06.00 – 22.00)	LIMITE NOTTURNO - (22.00 – 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
AREE DI TIPO MISTO	55	45
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

TABELLA II B		
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN DB(A) (ART. 3 DPCM 14 NOVEMBRE 1997)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	LIMITE DIURNO - (06.00 – 22.00)	LIMITE NOTTURNO - (22.00 – 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
AREE DI TIPO MISTO	60	50
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

TABELLA II C		
VALORI DI QUALITÀ - LEQ IN DB(A) (ART. 7 DPCM 14 NOVEMBRE 1997)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	LIMITE DIURNO - (06.00 – 22.00)	LIMITE NOTTURNO - (22.00 – 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
AREE DI TIPO MISTO	57	47
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

TABELLA II D				
VALORI DI ATTENZIONE - LEQ IN DB(A) (ART. 6 DPCM 14 NOVEMBRE 1997)				
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	RIFERITI A 1 ORA		RIFERITI AL TEMPO DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
	(06.00 – 22.00)	(22.00 – 06.00)	(06.00 – 22.00)	(22.00 – 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	60	45	50	40
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	65	50	55	45
AREE DI TIPO MISTO	70	55	60	50
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	75	60	65	55
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	80	65	70	60
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	80	75	70	70



TABELLA III
VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq dB(A)) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONI DEL TERRITORIO

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO E RELATIVA DESCRIZIONE	
CLASSE I	<u>AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE</u> , CIOÈ QUELLE AREE NELLE QUALI LA QUIETE RAPPRESENTA UN ELEMENTO BASE PER LA LORO UTILIZZAZIONE COME AD ESEMPIO AREE OSPEDALIERE, SCOLASTICHE, AREE DESTINATE AL RIPOSO E ALLO SVAGO, AREE RESIDENZIALI RURALI, AREE DI PARTICOLARE INTERESSE URBANISTICO, PARCHI PUBBLICI ECC..-
CLASSE II	<u>AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE</u> , CIOÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE PREVALENTEMENTE DA TRAFFICO VEICOLARE LOCALE, CON BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, CON LIMITATA PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ASSENZA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI.-
CLASSE III	<u>AREE DI TIPO MISTO</u> , CIOÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE DA TRAFFICO VEICOLARE LOCALE O DI ATTRAVERSAMENTO, CON MEDIA DENSITÀ DI POPOLAZIONE CON PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, UFFICI, CON LIMITATA PRESENZA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E CON ASSENZA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI; AREE RURALI INTERESSATE DA ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO MACCHINE OPERATRICE.-
CLASSE IV	<u>AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA</u> , CIOÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE DA INTENSO TRAFFICO VEICOLARE, CON LATA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, CON ELEVATA PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ED UFFICI, CON PRESENZA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI: LE AREE IN PROSSIMITÀ DI STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE E DI LINEE FERROVIARIE: LE AREE PORTUALI, LE AREE CON LIMITATA PRESENZA DI PICCOLE INDUSTRIE.-
CLASSE V	<u>AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI</u> , CIOÈ QUELLE AREE INTERESSATE DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E CON SCARSITÀ DI ABITAZIONI.-
CLASSE VI	<u>AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI</u> , CIOÈ QUELLE AREE ESCLUSIVAMENTE INTERESSATE DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI PRIVE DI INSEDIAMENTI ABITATIVI.-

2.2 LA LQ 26 OTTOBRE 1995, N° 447

L'art. 1 della legge 447 dichiara che la finalità della nuova LQ è quella di stabilire *"i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico"*.-

Ai principi introdotti dalla legge è stato assegnato il valore di principi fondamentali stabiliti dallo Stato per cui non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Cassazione. Il legislatore ha quindi caratterizzato la nuova normativa attribuendogli, il contenuto di principio fondamentale. Anche in materia di inquinamento acustico le Regioni dovranno dunque rispettare le norme di principio dettate dalla LQ n° 447, che può essere così definita una vera e propria legge cornice in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. In conclusione il principio generale definito dalla LQ, può essere sintetizzato con la necessità di introdurre un sistema di controllo adeguato al fine di pervenire e/o ridurre l'inquinamento acustico. Come detto in precedenza la LQ stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Tale bene tutelato viene definito, all'art. 2, lettere b) dalla legge stessa nel seguente modo:

ART. 2 LETT. B)
«OGNI AMBIENTE INTERNO A UN EDIFICIO DESTINATO ALLA PERMANENZA DI PERSONE O DI COMUNITÀ E UTILIZZATO PER LE DIVERSE ATTIVITÀ UMANE, FATTA ECCEZIONE PER GLI AMBIENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER I QUALI RESTA FERMA LA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 15 AGOSTO 1991, N° 277, SALVO PER QUANTO CONCERNE L'IMMISSIONE DI RUMORE DA SORGENTI SONORE ESTERNE AI LOCALI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE».-

Tale definizione concerne ogni ambiente interno che contenga o possa contenere persone e/o utilizzato per attività umane che possa produrre immissione o emissione di rumore (locali di ritrovo, svago, di culto ecc.). Tale norma si applica anche alle attività produttive, limitatamente al caso di immissione di rumore che venga determinata da sorgenti sonore collocate esternamente ai locali in cui si svolgono le attività produttive (per ogni altra fonte di rumore concernente l'attività produttiva la normativa di riferimento è il D.Lgs. 277). La definizione di ambiente abitativo solo in parte riprende quella dell'allegato "A" del dPCM 01.03.91; infatti nella nuova, per quanto concerne l'attività produttiva, la normativa dovrà applicarsi esclusivamente ai casi di immissione di rumore da sorgenti sonore collocate esternamente ai locali in cui si svolge l'attività produttiva. Nel dPCM 01.03.91 si ritenevano invece ricomprese anche le immissioni di rumore provenienti da sorgenti interne, purché non connesse con attività lavorative, pertanto tale riferimento deve ritenersi nullo. La nozione di ambiente abitativo come definito dall'art. 2 della legge 447 ha



duplice funzione, una generale che permette di individuare il bene tutelato dalla normativa in esame, e una specifica, che definisce anche le sorgenti di rumore da sottoporre alle nuove disposizioni normative. Per quanto concerne il tipo di inquinamento da cui ci vuole tutelare l'ambiente abitativo, il riferimento va all'inquinamento acustico cioè, secondo l'art. 2, lettera a):

ART. 2 LETT. A) «ALL'INTRODUZIONE DI RUMORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO TALE DA PROVOCARE FASTIDIO O DISTURBO AL RIPOSO E ALLE ATTIVITÀ UMANE, PERICOLO PER LA SALUTE UMANA, DETERIORAMENTO DEGLI ECOSISTEMI, DEI BENI MATERIALI, DEI MONUMENTI, DELL'AMBIENTE ESTERNO O TALE DA INTERFERIRE CON LE LEGITTIME FRUIZIONI DEGLI AMBIENTI STESSI».-

Tale definizione risulta essere molto più articolata rispetto a quella dell'allegato "A" del dPCM 01.03.91, e finisce sicuramente per dilatare il settore di tutela della nuova legge. Infatti una delle più evidenti contraddizioni della normativa è presente nella definizione di inquinamento acustico, dove si fa riferimento all'introduzione di rumore sia nell'ambiente interno che esterno, dichiarando precedentemente però che il bene da tutelare è solo l'ambiente abitativo interno, dunque anche quest'ultimo è da considerarsi tutelato. Tutto ciò non può essere considerato come una svista del legislatore, ma che potrebbe comportare seri problemi applicati della legge stessa.-

A completare la definizione di inquinamento acustico interviene l'individuazione delle sorgenti sonore, cioè le fonti di rumore che devono essere oggetto di attenzione ai fini dell'applicazione dei nuovi valori di immissione o emissioni. Le sorgenti vengono suddivise in fisse, quali impianti tecnici degli edifici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria, infrastrutture, ferroviarie, stradali, aeroportuali ecc., e in mobili che si ricavano in via residuale da quelle fisse. Inoltre secondo l'art. 2 c. 4, della legge, rimane, accanto a tali definizioni, anche quella di sorgente specifica intesa come sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo) che è già contenuta nell'allegato "A" del dPCM 01.03.91. Infine oggetto della nuova normativa è anche l'inquinamento acustico provocato dalle diverse forme di traffico veicolare e ferroviario, nonché aereo (novità assoluta della normativa), che secondo il dPCM 01.03.91 dovevano essere ascritte nell'ambito del rumore ambientale o residuo, salvo identificazione come sorgente specifica. La LQ stabilisce all'art. 3 le competenze dello Stato e ripartisce, negli art. 4, 5, 6 le ulteriori competenze in materia di inquinamento acustico, tra Regioni, Province e Comuni.-

2.3 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

In senso tecnico si parla di ordinanza a proposito dei provvedimenti del sindaco che si sostanziano in normali provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio di specifiche funzioni attribuite al sindaco dalle norme. Sono qualificate come ordinarie o normali e si individuano secondo la forma quali atti amministrativi del sindaco. Il genere delle ordinanze contingibili, vale a dire temporanee, ed urgenti, a cui fa riferimento l'art. 9 della L. 447/1995 e diverso e si individua secondo sostanza, in quanto "richiesto da eccezionali ed urgenti necessità". La norma in esame autorizza i soggetti investiti di poteri in materia di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, specificatamente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti motivati che ordinano "il ricorso temporaneo a speciali norme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività". Per quanto attiene all'efficacia spaziale, le ordinanze

Ente Nazionale dei Tecnici
Competente in Acustica Ambientale
Numero Iscrizione Elenco Regionale n. 2000 000005
Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI

del sindaco hanno vigore nei limiti del territorio comunale, quelle del presidente della provincia e del prefetto nei limiti della provincia, quelle del presidente della Regione nei limiti territoriali della regione e quelle del Ministro dell'ambiente e del presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito nazionale. Per quanto attiene all'efficacia temporale questa viene meno con la cessazione del presupposto dell'urgenza e delle circostanze contingenti. Sia che le ordinanze trattino di un caso singolo e/o generale esse perdono l'efficacia appena raggiunto l'obiettivo, vale a dire l'effetto giuridico della cessazione della situazione anomala, che di fatto vi aveva dato causa o non appena è possibile provvedere con strumenti giuridici normali. La facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel settore dei servizi pubblici è riservata al Presidente del consiglio dei Ministri.-

Sono fatti salvi i poteri degli organi dello Stato, che, in base alle leggi vigenti, sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda la inosservanza delle ordinanze, sono previste contravvenzioni dall'art. 650 c.p., come norma applicabile ogni qualvolta manchino norme più specifiche. Il primo c. dell'art. 10 L. 447/1995, dedicato alle sanzioni amministrative nel far salvo quanto previsto dall'art. 650 predetto, prevede la sanzione amministrativa di una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14 per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente di cui all'art. 9. Per quanto attiene al problema del controllo del giudice amministrativo va rilevato che ad esso può essere chiesto l'annullamento delle ordinanze illegittime, al pari di ogni altro atto amministrativo. Merita di essere sottolineato che, a differenza del T.U.L.C.P Art. 153, l'attuale art. 38 della L. 8/6/90 n° 142, consente al sindaco l'emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini. E' ritenuta quindi legittima l'ordinanza di chiusura di uno stabilimento la cui attività abbia superato i limiti di assoluti consentiti, costituendo fonte di rischio da esposizione al rumore (TAR Lazio Sez. II 22/2/95 n° 242). Il Sindaco non può disporre la cessazione di una attività lavorativa per eccessiva rumorosità, senza aver preventivamente imposto gli opportuni accorgimenti tecnici atti ad eliminare le emissioni nocive. Inoltre, come si è già detto sopra, la sospensione di una attività lavorativa per eccessiva rumorosità, in quanto misura cautelare, deve essere disposta per un periodo di tempo determinato.-

2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'art. 10 della LQ qualifica la tipologia delle sanzioni previste come conseguenze sfavorevoli in relazione alle attività poste in essere in violazione delle norme in tema di inquinamento acustico contenute dalla legge stessa quali amministrative. Non vengono quindi depenalizzati illeciti preesistenti ritenuti lesivi di interessi degni di tutela penale, ma introdotte tre nuove sanzioni amministrative pecuniarie aventi carattere affittivo e riparatorio. Vengono in tal modo per la prima volta introdotte delle sanzioni specifiche a salvaguardia delle norme sull'inquinamento acustico.-

- a) E DISPOSTO INNANZI TUTTO CHE CHIUNQUE NON OTTEMPERA AL PROVVEDIMENTO LEGITTIMAMENTE ADOTTATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CHE ORDINA IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI CONTENIMENTO O DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE, DI CUI ALL'ART. 9, È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 1.032,91 A € 10.329,14 (ART. 10 C. 1).-
- b) CHIUNQUE, NELL'ESERCIZIO O NELL'IMPIEGO DI UNA SORGENTE FISSA O MOBILE DI EMISSIONI SONORE, SUPERA I VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI IMMISSIONI, FISSATI DAL DPCM DEL 14.11.97 È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 516,45 A € 5.164,56. LA PORTATA GENERALE DI TALE DISPOSIZIONE IMPLICA L'ADDEBITAMENTO PER UN PERIODO DI UN ANNO.

659 c. 2 "PERCHÉ, IN IPOTESI DI MERA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE POSTI DALLA NORMA AMMINISTRATIVA, NON È POSSIBILE INDIVIDUARE UN CRITERIO SOSTANZIALE DI DIFFERENZIAZIONE TRA I DUE CAMPI OPERATIVI DELLE DUE NORME, PONENDO ENTRAMBE LA STESSA CONDOTTA, OSSIA LA VIOLAZIONE DI LIMITI LEGALI ALLE EMISSIONI".-

- c) LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, DISTINTI PER SORGENTE SONORA RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO AVENTE ORIGINE DAL TRAFFICO VEICOLARE, FERROVIARIO, MARITTIMO ED AEREO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE, È PUNITA CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 258,23 A € 10.329,14.-

Occorre ricordare che gli artt. 155 e 156 del CdS contengono disposizioni sulla limitazione dei rumori e sull'uso dei dispositivi di segnaletica acustica provviste di sanzioni amministrative. L'art. 155 dispone:

- a) DURANTE LA CIRCOLAZIONE SI DEVONO EVITARE RUMORI MOLESTI CAUSATI SIA DAL MODO IN CUI È SISTEMATO IL CARICO E SIA DA ALTRI CONNESSI CON LA CIRCOLAZIONE STESSA.-
b) IL DISPOSITIVO SILENZIATORE, SE PRESCRITTO, DEVE ESSERE TENUTO IN BUONE CONDIZIONI DI EFFICIENZA E NON ALTERATO.-
c) NELL'USARE APPARECCHI RADIOFONICI O DI RIPRODUZIONE SONORA A BORDO DEI VEICOLI NON SI DEVONO SUPERARE I LIMITI SONORI MASSIMI DI ACCETTABILITÀ FISSATI DAL REGOLAMENTO.-
d) I DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO, ANTIFURTO INSTALLATI SUI VEICOLI DEVONO LIMITARE L'EMISSIONE SONORA AI TEMPI MASSIMI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E, IN OGNI CASO, NON DEVONO SUPERARE I LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE FISSATI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14.11.97.-
e) CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 27,88 A € 103,29.-

L'importo della sanzione, veramente irrisorio in se, e ancor più irrilevante se rapportato all'entità di quelle previste dall'art 10 c. 2, risulta in modo più pregnante velleitaria per nulla dissuasiva, se si tiene conto della diffusa e spesso generale disapplicazione delle norme fondamentali del codice stradale (velocità, cinture di sicurezza) da parte degli automobilisti, e ciò che è più grave, da parte delle istituzioni preposte all'osservanza delle disposizioni stesse. L'art. 156 aggiunge ancora che:

- a) IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEVE ESSERE USATO CON LA MASSIMA MODERAZIONE E SOLAMENTE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE LA PIÙ BREVE POSSIBILE.-
b) FUORI DAI CENTRI ABITATI L'USO DEL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA È CONSENTITO OGNI QUALVOLTA LE CONDIZIONI AMBIENTALI O DEL TRAFFICO LO RICHIEDANO AL FINE DI EVITARE INCIDENTI, IN PARTICOLARE DURANTE MANOVRE DI SORPASSO.-
c) CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 27,88 A € 103,29.-

Queste due disposizioni (norme speciali) prevalgono sull'art. 10 c. 2, che svolge funzione di norma generale. Il c. 4 dell'art. 10 prevede che il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni predette, e versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento "con incentivi per il raggiungimento dei valori limite" fissati dal dPCM del 14.11.97.-

2.5 DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 11 DICEMBRE 1996

Così come previsto dall'art. 15, c. 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dall'art. 2, c. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 1991, il legislatore ha emanato il Decreto 11 dicembre 1996 recante "**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO**" (pubb. sulla G.U. Serie generale n. 52, 04.03.97), al fine di regolarizzare l'applicazione del criterio differenziale per gli i cosiddetti impianti a ciclo produttivo continuo. Le disposizioni del suddetto decreto (art. 1 c. 1) si applicano a tutti quegli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991, art. 6, c. 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali. Infatti al successivo art. 2 si danno le definizioni di impianto a ciclo produttivo continuo cioè:



- QUELLO DI CUI NON È POSSIBILE INTERROMPERE L'ATTIVITÀ SENZA PROVOCARE DANNI ALL'IMPIANTO STESSO, PERICOLO DI INCIDENTI O ALTERAZIONI DEL PRODOTTO O PER NECESSITÀ DI CONTINUITÀ FINALIZZATA A GARANTIRE L'EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE;
- QUELLO IL CUI ESERCIZIO È REGOLATO DA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO O DA NORME DI LEGGE, SULLE VENTIQUATTRO ORE PER CICLI SETTIMANALI, FATTE SALVE LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE;
- IMPIANTO A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO ESISTENTE, QUELLO IN ESERCIZIO O AUTORIZZATO O PER IL QUALE SIA STATA PRESENTATA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO

Pertanto secondo quanto previsto all'art. 3 c. 1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione della Zonizzazione Acustica, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, c. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, c. 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447. Inoltre per tutti quegli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione (art. 3 c. 2). Infine per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al c. 1 dell'art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali (art. 4 c. 1). I piani di risanamento devono contenere (art. 4 c. 2) una relazione tecnica da cui risulti:

- LA TIPOLOGIA E L'ENTITÀ DEL RUMORE PRESENTI;
- LE MODALITÀ ED I TEMPI DI RISANAMENTO;
- LA STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI NECESSARI;

ed inoltre (art. 4 c. 3) a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto e quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, c. 4, della legge n° 447.96. Il controllo e le sanzioni (art. 5 c. 1 e 2) è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 14 della legge n° 447.96, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, la mancata ottemperanza al disposto del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, c. 3, della legge n° 447.96.-

2.6 LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 13

Il provvedimento di iniziativa governativa riguarda la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.12.08, n. 208, recante **"MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE"**. La legge di conversione n. 13 del 27.02.09, riporta interventi riguardante:

- TOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI ACUSTICHE (ARTICOLO 6-TER) – "NELL'ACCETTARE LA NORMALE TOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI ED EMISSIONI ACUSTICHE, AI SENSI DELL'ART. 844 DEL CODICE CIVILE, SON FATTE SALVE IN OGNI CASO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO VIGENTI CHE DISCIPLINANO SPECIFICHE SORGENTI E LA PRIORITÀ DI UN DETERMINATO USO"

Tale modifica è finalizzata al coordinamento della normativa vigente in materia di inquinamento acustico con il concetto di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, previsto dall'art. 844 di porre rimedio alle controversie legali tra cittadino e impresa in materia, attraverso la definizione di limiti certi che tengano conto della destinazione d'uso delle aree residenziali da quelle agricole o industriali.-

3 DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

In virtù dell'avvenuta abrogazione del dPCM01.03.91, ad eccezione dell'art. 6, ad opera della Legge-quadro 447, sono stati emanati, da parte dello Stato, diversi decreti di attuazione, in particolare quello contenente la determinazione dei valori di emissione, immissione, attenzione e di qualità. Tale decreto è stato emanato il 14.11.97, è entrato in vigore il 1° gennaio 1998. I valori determinati dal suddetto decreto sono riferiti alle classi di destinazioni d'uso del territorio (art. 6 del dPCM01.03.91), adottate dai Comuni, e riportati nell'art. 1 del dPCM14.11.97 (tabella 2).-

Nel caso specifico i valori limite che andrebbero attuati, in considerazione della eventuale suddivisione per classi di destinazione d'uso, sono riportati nell'art. 3 (Valori Limite Assoluti di Immissione) del dPCM14.11.97, è rappresentato i valori limite assoluti determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale. Tali valori non si applicano all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ecc., nonché delle altre sorgenti sonore previste nel c. 1 dell'art. 11 della Legge-Quadro. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione (art. 3 c. 2). All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate sopra devono rispettare i limiti di cui alla tab. 3. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente c. 2, devono rispettare i limiti di cui alla tab. 4 secondo la classificazione che viene assegnata.-

PER TANTO NON AVENDO IL COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA (SA) PREDISPOSTO IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, E DISPONENDO DI UN CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA INTERESSATA CERTIFICATA COME "ZONA AERICOLA COMUNE" ESSA È ASCRIVIBILE NELLA CLASSE "TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE " I CUI LIMITI, SECONDO QUANTO RIPORTATO IN TABELLA I SONO:

- **ASSOLUTI DI IMMISSIONE DI 70 DB(A) IN PERIODO DIURNO E 60 DB(A) IN PERIODO NOTTURNO**

3.1 DESCRIZIONE DEL SITO E DELLE SORGENTI SONORE

3.1.1 DESCRIZIONE DEL SITO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico, grid connected, costituito da 18.000 moduli in silicio monocristallino della potenza nominale cadauno pari a 670 Wp per una potenza nominale complessiva di 12.020 kW. L'energia prodotta sarà esclusivamente immessa nella rete di distribuzione in alta tensione. La configurazione proposta per la disposizione dei pannelli prevede la realizzazione di 4 sottocampi, interamente ubicati all'interno del lotto individuato. Il generatore fotovoltaico sarà realizzato su strutture portanti mobili, definiti tracker che avranno un solo grado di libertà, ovvero di movimento di rotazione lungo l'asse nord- sud, realizzando un movimento basculante, con rotazione di circa 150°, in grado di seguire la posizione del sole lungo il percorso tracciato dall'eclittica, rispetto al piano di campagna. In uscita dal locale tecnico verrà realizzato un elettrodotto in media tensione (MT) che, per un primo tratto sarà interrato successivamente sarà aereo fino al punto di consegna dell'Ente Distributore. L'accesso al manufatto è garantito sia dall'area privata che dalla viabilità pubblica e sarà ubicato subito a nord dell'impianto, in prossimità del sottocampo A.L'area di riferimento amministrativo è quella del territorio del Comune di Roccagloriosa in Provincia di Salerno (1.698 abitanti), piccolo centro distante circa 5 Km dal Comune di Torre Orsaia e 20 km dal più grande Comune di Sapri. Il territorio si estende per una



superficie di 40,55 chilometri quadrati per una densità abitativa di 41,87 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 371 metri sopra il livello del mare. L'area del territorio comunale oggetto dell'intervento è riportata nel foglio 26 del Comune di Roccagloriosa con le particelle n.10-12-13-32,51 ed estensione totale pari a circa 21 Ettari sui quali il 60% della superficie viene assegnata all'impianto la restante area viene riservata all'agricoltura nel rispetto delle norme vigenti. Il progetto dell'impianto prevede anche la fase cantieristica che viene così descritta

• **Fase di costruzione**

In fase di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sarà utilizzata, per il trasporto dei materiali a piè d'opera, esclusivamente la viabilità esistente. Saranno predisposte adeguate aree di stoccaggio temporaneo dei materiali, in aree ben delimitate in prossimità dell'accesso principale del cantiere. Il tempo di posa dell'impianto, relativamente alla fase di infissione delle strutture di sostegno, la posa dei moduli e il tracciamento delle trincee per i cavidotti, è stimato come meglio specificato nel crono programma. In tale periodo sarà maggiore la presenza di mezzi meccanici e muletti per il trasporto dei materiali dall'area di stoccaggio al sito di posa. L'area interessata dai lavori di installazione dell'impianto saranno opportunamente recintati e segnalati all'esterno, mediante segnaletica verticale indicante l'eventuale pericolo. La fase di cablaggio elettrico dell'impianto e le fasi finali di dettaglio non comportano sostanziali movimentazioni di materiali o utilizzo di mezzi d'opera pesanti

LAY OUT dell'impianto da realizzare



Non sono presenti nell'area oggetto dell'indagine, ricettori sensibili quali (ospedali, scuole e cliniche).
Di seguito si riporta un'immagine dell'area oggetto dell'intervento-




**RELAZIONE INFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO DA
AGENTI FISICI (RUMORE E CAMPI ELETTRICITÀ)**

APP. DELL'ART. 8 C. 4 - LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95 E DELL'ART. 3 C. 1
DEL DPCM 08 LUGLIO 2003)



Via S. LEONARDO - LOC. MIGLIARO
84100 - SALERNO
☎ +39 (0)89.522161 - 📠 +39 (0)89.7728321
P. IVA 03510610656
HTTP: www.geisa.it - E.MAIL: geisa@geisa.it



3.2 MISURE FONOMETRICHE - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Così come previsto dall'art. 2 del D.M. 16 Marzo 1998 recante **"TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO"** sono stati utilizzati due sistemi di misura conforme alla normative.-

Si è utilizzato un Fonometro Integratore Real-Time **LARSON&DAVIS** tipo **831**, conformi alle **CLASSE 1** di precisione e alle norme **IEC-601272 2002-1 Classe 1 - IEC-60651 2001 Tipo 1 - IEC-60804 2000-10 Tipo 1 - IEC 61252 2002 - IEC 61260 1995 Classe 0 - ANSI S1.4 1983 e S1.43 1997 Tipo 1 - ANSI S1.11 2004 - Direttiva 2002/96/CE, WEEE e Direttiva 2002/95/CE, RoHS**, avente matricola n° **0002018**. Lo stesso è dotato di microfono a condensatore da ½" **PCB** tipo **377B02** avente matricola n° **112891**.-

Inoltre si è utilizzato anche un Fonometro Integratore Real-Time **LARSON&DAVIS** tipo **SOUNDTRACK LxT**, conformi alle **Classe 1** di precisione e alle norme **IEC 60651-2001, IEC 60804, IEC 61672-2002, IEC 61260-2001, IEC 61252-2002 (Classe 1)**, aventi mat. n° **2852**, dotato di microfono a condensatore da ½" **PCB** tipo **377B02** avente mat. n° **124125**

La strumentazione è stata controllata prima e dopo il ciclo di misura, secondo la norma **IEC 60942 (1997)**, con calibratore **QUEST TECHNOLOGIES** tipo **QC-10** matricola n° **QE8040206**, di **CLASSE 1** e conforme alle norme **CEI 29-4**. La strumentazione è stata controllata prima e dopo il ciclo di misura, secondo la norma **IEC 60942 (1997)**, con calibratore **QUEST TECHNOLOGIES** tipo **QC-10** mat. n° **QE8040206**, di **CLASSE 1** e conforme alla **CEI 29-4**.-

Nell'**ALLEGATO I** sono riportati i certificati di taratura della strumentazione, che ai sensi dell'art. 2 comma 4 del 16 Marzo 1998 recante **"TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO"** deve essere eseguita almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.-

3.2.1 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Le considerazioni di seguito riportate mantengono la loro validità qualora le condizioni di funzionamento di impianti e/o attrezzature per le singole misurazioni, così come appreso descritto e le caratteristiche degli insediamenti circostanti nonché le componenti del rumore residuo mantengano configurazione e caratteristiche acustiche del giorno in cui si sono effettuati i rilievi.

3.2.2 CONDIZIONI DI MISURA GENERALI

Sono state eseguite opportune indagini in prossimità delle arre in cui saranno installate le torri nonché in prossimità dei ricettori potenzialmente disturbati, nelle condizioni previste dal D.M. 16.03.98, determinando il livello equivalente di pressione sonora ponderato "A", in conformità a quanto prescritto nell'allegato "B" capoversi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto stesso.-



Per la conformazione dell'area, ovvero un'area con assoluta assenza di attività antropiche (traffico veicolare, altre sorgenti sonore ecc.) che possano influire sul livello equivalente di pressione sonora residuo misurato a seguito dei risultati ottenuti in periodo diurno, si è ritenuto opportuno non eseguire le indagini in periodo notturno in quanto i dati ottenuti risultano essere attendibili al fine del confronto con i limiti assoluti in periodo notturno

Nella tabella **I** sono indicate le postazioni di misura e la descrizione della stessa eseguite nel periodo di riferimento diurno/notturno:

TABELLA I – DIURNO

PUNTO DI MISURA	N. MISURA/PERIODO DI RIFERIMENTO ⁽¹⁾	DESCRIZIONE
P _{M1A}	DIURNO	AMBIENTALE LUNGO CONFINE SUD AREA IMPIANTO
P _{M2A}		AMBIENTALE LUNGO CONFINE SUD OVEST AREA IMPIANTO
P _{M3A}		AMBIENTALE LUNGO CONFINE NORD AREA IMPIANTO

⁽¹⁾diurno: 06.00÷22.00

Le condizioni meteorologiche durante la campagna di misure, sono da considerarsi nella media stagionale, non si sono comunque verificate condizioni "estreme", quali ad esempio velocità del vento elevate (superiori a 3 m/sec.). Si riportano inoltre le osservazioni relative alle condizioni del traffico.-

3.3 UBICAZIONE DELLE POSTAZIONI D'INDAGINE

Come detto nei paragrafi precedenti, è stato eseguito un monitoraggio nell'area oggetto dell'intervento. Detto monitoraggio è stata eseguito in data **16 MAGGIO 2021** in periodo diurno/notturno, nelle condizioni previste dal D.M. 16.03.98, determinando il livello equivalente di pressione sonora ponderato "A", in conformità a quanto prescritto nell'allegato "B" capoversi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto stesso nonché i livelli statistici L₁, L₁₀, L₅₀, L₉₀, L₉₅ e L₉₉ espressi in dB(A), ovvero il livello di pressione sonora misurato per 1, 10, 50, 90, 95 e 99% del tempo di misura.-

Nell'**ALLEGATO IV** viene riportato la planimetria con l'ubicazione delle postazioni d'indagine eseguite in data **16 MAGGIO 2022**, riprodotto precedentemente una stralcio:

3.4 RISULTATI DELLE MISURE

Nella tabella **II** sono riportati i dati relativi alle misurazioni effettuate, nel periodo diurno e nelle diverse postazioni di misura:

TABELLA II. VALORI MISURATI NEL PERIODO DIURNO

PUNTO DI MISURA	DATA [G/M/A]	ORA DI MISURA [HH/MM/SS]	TEMPO DI MISURA [SEC]	VALORE MISURATO L _{Aeq,TM} [DB(A)]	DESCRIZIONE DELLA POSTAZIONE DI MISURA	SORGENTI DI RUMORE PARTICOLARI
M1A	16.05.2021	11:48:30	381	46.4	AMBIENTALE LUNGO CONFINE SUD AREA IMPIANTO	--
M2A		11:56:48	301	40.1	AMBIENTALE LUNGO CONFINE SUD OVEST AREA IMPIANTO	
M3A		12:16:43	302	46.5	AMBIENTALE LUNGO CONFINE NORD AREA IMPIANTO	

Nell'**ALLEGATO V** sono riportati i grafici delle misure eseguite, ai quali si rimanda per maggiori dettagli:-



Nella **TABELLA III** si riportano, per il periodo di riferimento diurno/notturno i livelli statistici L_1 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} e L_{99} espressi in dB(A), che rappresentano rispettivamente il livello di pressione sonora misurato per 1, 10, 50, 90, 95 e 99% del tempo di misura. Questi ultimi sono degli utili indicatori per la valutazione del rumore ambientale caratterizzato dalla compresenza di diverse sorgenti sonore, di natura e durata diversa, quali traffico veicolare, attività industriali e antropiche.-



TABELLA III- LIVELLI PERCENTILI PERIODO DIURNO

PUNTO DI MISURA	DATA [G/M/A]	ORA DI MISURA	VALORI MISURATI IN DB(A)						
			LEQ	L ₁	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L ₉₉
M1A	16.05.2022	11:48:30	46.4	57.3	50.0	41.6	36.3	34.9	33.4
M2A		11:56:48	40.1	47.4	43.4	35.2	30.5	30.0	29.2
M3A		12:16:43	46.5	56.1	50.9	40.7	33.9	32.8	31.1

4 CONSIDERAZIONI FINALI

Lo scrivente **GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI** della **GE.I.S.A. S.R.L.**, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale, su incarico dello **"STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO"**, ha eseguito tutte le necessarie indagini relative allo **STATO DI FATTO** dell'area oggetto d'indagine, ed ha redatto il presente documento di stima e valutazione delle immissioni sonore prodotte **DALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA INSTALLATA DI 12.020 KWP**, ai limiti previsti all'ex. art. 6 del dPCM 01.03.1991. Le misure eseguite relative allo **SdF**, lungo il perimetro delle immissioni sonore, hanno portato ai seguenti risultati:

- LIVELLI DI IMMISSIONE (PERIODO DIURNO/NOTTURNO):** I valori limite assoluti di immissione lungo il confine di proprietà durante i rispettivi periodi di riferimento diurno e notturno **SARANNO SEMPRE RISPETTATI** ovvero i livelli stimati saranno sempre inferiori ai limiti previsti dalla classificazione acustica dell'area suddetta;
- PARERE DI ADEGUATEZZA ALL'IMPATTO ACUSTICO:** constatato che il Comune di **ROCCAGLIORIOSA (SA)** ha provveduto alla redazione del PZA solo ed esclusivamente per le aree residenziali, escludendo le aree rurali, e che di conseguenza l'area interessata è ascrivibile nell'area classificabili come **"TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE"** si può rilasciare parere positivo all'impatto acustico previsionale dell'attività.-

01	SALERNO 09 GIUGNO 2021	<p>IL TECNICO GEOM. ABBANDONATO LUCA</p> 	<p>IL RELATORE</p>  <p>Elenco Nazionale dei Tecnici Competente in Acustica Ambientale Numero Iscrizione Elenco Nazionale n. 8600 Numero Iscrizione Elenco Regionale n. 2000 000005 Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI</p>
REV.	LUOGO E DATA		

**RELAZIONE INFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE D' IMPATTO
DA AGENTI FISICI (RUMORE)**

(APPLICAZIONE DELL' ART. 8 COMMA 4 - LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25 OTTOBRE 1995)

IL RICHIEDENTE

" STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO "

SEDE LEGALE:

VIA CERASELLE, S.N.C. - 84060 - ROCCAGLIORIOSA (SA)

SITO DI INDAGINE:



LOCALITÀ SANTA VENERE - 84060 - ROCCAGLIORIOSA (SA)

DATA ESECUZIONE INDAGINI:

16 MAGGIO 2022

ALLEGATI


- ALLEGATO N° 1). STRALCIO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO DI INDAGINE;
- ALLEGATO N° 2). DESTINAZIONE URBANISTICA COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO DI INDAGINE;
- ALLEGATO N° 3). CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE;
- ALLEGATO N° 4). PLANIMETRIA CON LE POSTAZIONI DI MISURA FONOMETRICHE ANTE OPERA;
- ALLEGATO N° 5). ELABORATI GRAFICI DELLE POSTAZIONI DI MISURA;
- ALLEGATO N° 6). DECRETO GIUNTA REGIONALE CAMPANA DI NOMINA A TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE;

01	SALERNO 09 GIUGNO 2021	IL TECNICO GEOM. ABBANDONATO LUCA 	IL RELATORE  Elenco Nazionale dei Tecnici Competente in Acustica Ambientale Numero Iscrizione Elenco Nazionale n. 8600 Numero Iscrizione Elenco Regionale n. 2000 000005 Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI
REV.	LUOGO E DATA		

ALLEGATO 1

STRALCIO DELL'AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO DI INDAGINE

Stralcio dell'Aerofotogrammetria del Territorio Comunale di Roccagloriosa Inerente l'Area Oggetto dell'Indagine



ALLEGATO 2

DESTINAZIONE URBANISTICA COMUNALE INERENTE L'AREA OGGETTO DI INDAGINE



COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA
Provincia di Salerno
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni
Patrimonio U.N.E.S.C.O.
AREA TECNICA E MANUTENTIVA - SUAP



P. IVA 00891180655
Cod. Fisc. 84001770654

tel. 0974 981113
fax 0974 98 13 93

prot. n. 5278

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 del D.P.R. 380/01 del 06.06.01)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ing. Roberto MANFREDI

Vista la domanda pervenuta in data **15 ottobre 2020**, assunta al prot. n.ro **5193**, con la quale il sig. **PAESANO Giovanni**, nato a **Maratea (PZ)** il **04/02/1978** e residente in **Torre Orsaia (SA)** alla **Via C. Pisacane n. 13** - cod.fisc. **PSNGNN78B04E919F**, nella sua qualità di *proprietario*, chiede il certificato di destinazione urbanistica, di cui di cui all'art. 30, comma 2 e 3 del D.P.R.380/01, relativamente alle aree ubicate in agro del Comune di Roccagloriosa (SA) e distinte al catasto al **FOGLIO n. 26 part.lla n.ro 10, 11, 12, 32, 50 e 51**

Visto l'art. 4 della Legge Regionale n. 17/82 nel testo vigente;

Visto lo strumento urbanistico vigente in questo Comune, ovvero il Programma di Fabbricazione e le relative norme di attuazione, approvato dal Presidente della Giunta della Regione Campania in data 21.05.1980, Decreto n.6374;

Vista la Legge Regionale 22 Dicembre 2004, N. 16 (Norme Sul Governo Del Territorio) e ss.mm.ii.;

CERTIFICA

che le aree distinte nel N.C.T. di questo Comune al **FOGLIO n. 26 part.lla n.ro 10, 11, 12, 32, 50 e 51** ricadono nello Strumento Urbanistico vigente in **Zona Agricola Comune (Tipo E)**, per cui risulta soggetta alla seguente disciplina urbanistica:

- costruzioni a servizio del fondo agricolo: abitazioni, fabbricati rurali, ricoveri per animali e macchine agricole, ecc.*
- impianti produttivi di conservazione e trasformazioni di prodotti agricoli;*
- industrie nocive e laboratori modesti;*
- eventuali costruzioni di industrie estrattive, cave ed impianti per lo sfruttamento di risorse in loco.*

I DISTACCHI MINIMI DELLE COSTRUZIONI DAI CIGLI DELLE STRADE ESISTENTI E DI PROGETTO SONO I SEGUENTI:

- mt. 60 dalle autostrade;*
- mt. 30 dalla statali, provinciali e comunali larghe meno di mt.10.50;*
- mt. 20 dalle provinciali e comunali larghe meno di mt.10.50 e da quelle d'interesse locale.*

Gli indici previsti per questa zona sono:

- | | |
|---|------------|
| a) <i>indice di fabbricabilità fondiaria</i> | 0,10 mc/mq |
| b) <i>indice utilizzabile per abitazioni</i> | 0.03 mc/mq |
| c) <i>altezza massima delle abitazioni</i> | 7.50 mt. |
| d) <i>altezza massima delle altre costruzioni: in relazione alle esigenze</i> | |
| e) <i>numero massimo dei piani per abitazioni</i> | 2.00 (due) |

- | | |
|--|-----------|
| f) distacco dai confini | 5.00 mt. |
| g) distacco minimo da altre abitazioni | 10.00 mt. |

PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL PUNTO "B"

- | | |
|--|-------------|
| a) indice di fabbricabilità fondiaria | 1,000 mc/mq |
| b) altezza in relazioni alle esigenze | |
| c) distacco minimo dai confini | 10.00 mt. |
| d) distacco minimo da altre costruzioni | 12.00 mt. |
| e) aree per parcheggi di urbanizzazione primaria | 8 mq/100 mc |

PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL PUNTO "C"

- | | |
|--|-------------|
| a) indice di fabbricabilità fondiaria | 1,000 mc/mq |
| b) altezza in relazioni alle esigenze | |
| c) distacco minimo dai confini | 20.00 mt. |
| d) distacco minimo da altre costruzioni | 30.00 mt. |
| e) aree per parcheggi di urbanizzazione primaria | 8 mq/100 mc |

I fabbricati residenziali o rurali esistenti per la zona "E" alla data dell'approvazione dello strumento urbanistico possono una – tantum , essere incrementati del 10% del volume esistente sempre nel rispetto dei distacchi minimi, stabiliti per tale zona ,dai confini e delle strade .

Per le Zone "E" la Legge Regionale 22 Dicembre 2004, N. 16 (Norme sul Governo del Territorio)", nel testo vigente, all'Art. 44 – comma 4 bis "Regime transitorio degli strumenti di pianificazione" prevede: "Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del PUC, i limiti di edificabilità previsti dal DPR n.380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale".

CERTIFICA, altresì

CHE tutte le aree di cui al presente certificato:

- sono assoggettate al **vincolo sismico** di seconda categoria S=9;
- non rientrano nell'elenco delle aree censite ai sensi della legge 353 del 21/11/2000 (catasto incendi);
- sono assoggettate a **vincolo idrogeologico** di cui alla L. R. 11/96 - art. 23 e s.m.i.
- ricadono in area perimetrata del **PSAI (Piano Stralcio Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele)**, aggiornamento 2012, pubblicato in data 14.05.2012 sul BURC n.ro 31/2012, e pertanto si rinvia alla cartografia ed alle norme di attuazione, approvate con delibera n. 22 del 2 agosto 2016 dal Comitato Istituzionale, ad esso allegate per le prescrizioni a cui le aree sono soggette.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti.

Roccagloriosa, 21 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Ing. Roberto MANTREDI

ALLEGATO 3

CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE



LAT N°185

Sonora S.r.l.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/11099

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 5
Page 1 of 5

- Data di Emissione: 2021/10/26
date of Issue

- cliente: Geisa S.r.l.
customer
Via S. Leonardo, Loc. Migliaro
84131 - Salerno (SA)

- destinatario: Geisa S.r.l.
addressee
Via S. Leonardo, Loc. Migliaro
84131 - Salerno (SA)

- richiesta: 425/21
application

- in data: 2021/10/04
date

- Si riferisce a:
Referring to

- oggetto: Calibratore
Item

- costruttore: Quest
manufacturer

- modello: QC-10
model

- matricola: QE8040206
serial number

- data delle misure: 2021/10/26
date of measurements

- registro di laboratorio: 11099
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accREDITAMENTO LAT N° 185 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i Campioni di Riferimento ai cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Sonora S.r.l.

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.

Servizi di Ingegneria Acustica

Via dei Bersaglieri, 9 - Caserta

Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196

www.sonorasrl.com - sonora@sonorasrl.com



LAT N° 185

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/11100

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 11
Page 1 of 11

- Data di Emissione: **2021/10/26**
date of Issue

- cliente **Geisa S.r.l.**
customer
Via S. Leonardo, Loc. Migliaro
84131 - Salerno (SA)

- destinatario **Geisa S.r.l.**
addressee
Via S. Leonardo, Loc. Migliaro
84131 - Salerno (SA)

- richiesta **425/21**
application

- in data **2021/10/04**
date

- Si riferisce a:
Referring to

- oggetto **Fonometro**
Item

- costruttore **Larson Davis**
manufacturer

- modello **831**
model

- matricola **0002018**
serial number

- data delle misure **2021/10/26**
date of measurements

- registro di laboratorio **11100**
laboratory reference

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 185 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated, as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.


The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

ALLEGATO 4

PLANIMETRIA CON LE POSTAZIONI DI MISURA FONOMETRICHE - ANTE OPERA

Planimetria con Le Postazioni di Misura Fonometriche ANTE OPERA



ALLEGATO 5

ELABORATI GRAFICI DELLE POSTAZIONI DI MISURA

Committente : " STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO "

Presso : LOCALITÀ SANTA VENERE - 84060 - ROCCAGLIORIOSA (SA)

Punto di misura : 447_RExt.M1A **Posizione :** AMBIENTALE LUNGO CONFINE SUD AREA IMPIANTO

Data e ora di misura : 16/05/2022 - 11:48:30 **Tempo di rif.to (T_R) :** 06:00 - 22:00 (diurno) **Tempo di oss.ne (T_O) :** 2 h

Tempo di misura (T_O) : 381 sec. **Pesatura :** A - C - Lineare **H Mic.no :** 4.0 mt. **Analizzatore:** LD 831 matr. 0002018




Tipo di analisi : In Frequenza Per Terzi d'Ottava da 20 Hz a 20 KHz **Elaborato n° :** 0112/22

Stima dei Veicoli Orari : _____

**Il TCCA
e l'Ass.te :**

Technico Competente in Acustica Ambientale
Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI
Numero Registro Ordine Regionale
di 250/99

L_{AEQ, Fast} : 46.4 dB(A) **L₁ : 57.3 dB(A)** **L₅₀ : 41.6 dB(A)** **L₉₅ : 34.9 dB(A)** **L_{Slow A} Max : 58.3 dB(A)** **L_{Impulse A} Max : 65.6 dB(A)**
L₁₀ : 50.0 dB(A) **L₉₀ : 36.3 dB(A)** **L₉₉ : 33.4 dB(A)** **L_{Fast A} Max : 62.7 dB(A)**



Committente : " STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO "

Presso : LOCALITÀ SANTA VENERE - 84060 - ROCCAGLORIOSA (SA)

Punto di misura : 447_RExt.M2A **Posizione :** AMBIENTALE LUNGO CONFINE SUD OVEST AREA IMPIANTO

Data e ora di misura : 16/05/2022 - 11:56:48 **Tempo di rif.to (T_R) :** 06:00 - 22:00 (diurno) **Tempo di oss.ne (T_O) :** 2 h

Tempo di misura (T_O) : 301 sec. **Pesatura :** A - C - Lineare **H Mic.no :** 4.0 mt. **Analizzatore:** LD 831 matr. 0002018

Tipo di analisi : In Frequenza Per Terzi d'Ottava da 20 Hz a 20 KHz




Elaborato n° : 0113/22

Stima dei Veicoli Orari : _____

**Il TCCA
e l'Ass.te :**

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI
Numero Registro Ordine Regionale
di 250/99

L_{AEQ, Fast} : 40.1 dB(A) **L₁ : 47.4 dB(A)** **L₅₀ : 35.2 dB(A)** **L₉₅ : 30.0 dB(A)** **L_{Slow A} Max : 57.8 dB(A)** **L_{Impulse A} Max : 69.8 dB(A)**
L₁₀ : 43.4 dB(A) **L₉₀ : 30.5 dB(A)** **L₉₉ : 29.2 dB(A)** **L_{Fast A} Max : 64.6 dB(A)**






447_RExt.M2A
1/3 Leq Spectrum + SLM - Leq

8 Hz	58.3	125 Hz	38.4	2000 Hz	33.3
16 Hz	52.1	250 Hz	37.4	4000 Hz	28.7
31.5 Hz	47.3	500 Hz	36.7	8000 Hz	19.5
63 Hz	43.3	1000 Hz	35.4	16000 Hz	14.7

447_RExt.M2A
1/3 Leq Spectrum + SLM - 301.3

6.3 Hz	45.9	8 Hz	28.2	10 Hz	38.0
12.5 Hz	38.9	16 Hz	29.8	20 Hz	42.5
25 Hz	38.7	31.5 Hz	33.4	40 Hz	34.4
50 Hz	36.3	63 Hz	30.3	80 Hz	23.4
100 Hz	28.8	125 Hz	22.4	160 Hz	21.0
200 Hz	30.0	250 Hz	26.0	315 Hz	23.8
400 Hz	23.6	500 Hz	22.8	630 Hz	19.6
800 Hz	21.0	1000 Hz	21.3	1250 Hz	18.8
1600 Hz	18.5	2000 Hz	17.7	2500 Hz	16.8
3150 Hz	17.4	4000 Hz	18.3	5000 Hz	22.4
6300 Hz	12.4	8000 Hz	10.7	10000 Hz	9.2



Committente: " STUDIO TECNICO NICOLA PIERRO "

Presso: LOCALITÀ SANTA VENERE - 84060 - ROCCAGLIORIOSA (SA)

Punto di misura: 447_RExt.M3A **Posizione:** AMBIENTALE LUNGO CONFINE NORD AREA IMPIANTO

Data e ora di misura: 16/05/2022 - 12:16:43 **Tempo di rif.to (T_R):** 06:00 - 22:00 (diurno) **Tempo di oss.ne (T_O):** 2 h

Tempo di misura (T₀): 302 sec. **Pesatura:** A - C - Lineare **H Mic.no:** 4.0 mt. **Analizzatore:** LD 831 matr. 0002018




Tipo di analisi: In Frequenza Per Terzi d'Ottava da 20 Hz a 20 KHz **Elaborato n°:** 0114/22

Stima dei Veicoli Orari: _____

**Il TCCA
e l'Ass.te:**

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI
Numero Registro Ordine Ingegneri Regionale
n° 250/99

L_{AEQ, Fast} : 46.5 dB(A) **L₁ : 56.1 dB(A)** **L₅₀ : 40.7 dB(A)** **L₉₅ : 32.8 dB(A)** **L_{Slow A} Max : 56.5 dB(A)** **L_{Impulse A} Max : 64.4 dB(A)**
L₁₀ : 50.9 dB(A) **L₉₀ : 33.9 dB(A)** **L₉₉ : 31.1 dB(A)** **L_{Fast A} Max : 60.8 dB(A)**






447_RExt.M3A
1/3 Leq Spectrum + SLM - Leq

8 Hz	55.3	125 Hz	44.9	2000 Hz	36.5
16 Hz	47.9	250 Hz	43.8	4000 Hz	31.9
31.5 Hz	55.7	500 Hz	46.9	8000 Hz	26.6
63 Hz	52.7	1000 Hz	39.6	16000 Hz	19.9

447_RExt.M3A
1/3 Leq Spectrum + SLM - 301.6

6.3 Hz	41.2	8 Hz	46.3	10 Hz	40.8
12.5 Hz	46.5	16 Hz	42.7	20 Hz	31.9
25 Hz	31.7	31.5 Hz	31.7	40 Hz	33.7
50 Hz	25.9	63 Hz	35.3	80 Hz	32.8
100 Hz	22.1	125 Hz	33.3	160 Hz	31.3
200 Hz	32.8	250 Hz	45.4	315 Hz	27.0
400 Hz	40.7	500 Hz	34.9	630 Hz	35.3
800 Hz	31.1	1000 Hz	33.3	1250 Hz	27.9
1600 Hz	22.0	2000 Hz	24.2	2500 Hz	23.5
3150 Hz	22.0	4000 Hz	22.5	5000 Hz	21.0
6300 Hz	20.7	8000 Hz	20.3	10000 Hz	18.7




ALLEGATO 6

DECRETO GIUNTA REGIONALE CAMPANA DI NOMINA A TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE



(index.php) / Tecnici Competenti in Acustica (tecnici_viewlist.php) / Vista

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	8600
Regione	Campania
Numero Iscrizione Elenco Regionale	2000 000005
Cognome	LA FRANCESCA
Nome	GIOVANNI
Titolo studio	DIPLOMA
Estremi provvedimento	2000.07.08_DD_00038
Luogo nascita	BATTAGLIA
Data nascita	12/12/1974
Codice fiscale	LFRGNN74T12A717C
Regione	Campania
Provincia	SA
Comune	Battipaglia
Via	VIA SS. COOP. DOMUS
Cap	84091
Civico	2
Nazionalità	IT
Email	lafrancesc@geisa.it
Pec	lafrancesca@geisa.pec.it
Telefono	089522161
Cellulare	3357704589
Data pubblicazione in elenco	10/12/2018



PER COPIA
CONFERME



Giunta Regionale della Campania AREA GENERALE COORDINAMENTO

“ Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, Protezione Civile “

IL COORDINATORE

DECRETO DIRIGENZIALE N° 158

LEGGE 26/10/1995, ART. 2, COMMI 6 E 7: RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE. SIG. LA FRANCESCA GIOVANNI

PREMESSO che con deliberazione n. 2661 del 04/04/2000 la Giunta Regionale ha approvato le determinazioni assunte dalla Commissione Regionale Interna, istituita con deliberazione n.1560 del 7/3/96, in sede di verifica del possesso dei requisiti da parte dei professionisti che hanno avanzato istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26/10/95, n. 447;

- che con la medesima deliberazione n. 2661 del 04/04/2000 è stato disposto, tra l'altro, l'adozione, a favore dei richiedenti che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge 447/95, di appositi atti monocratici “ad personam” per la formalizzazione delle determinazioni assunta dalla predetta Commissione Regionale Interna;

PRESO ATTO che il nominativo del Sig. La Francesca Giovanni nato il 12.12.74, risulta inserito nell'elenco “A” allegato alla citata delibera di Giunta Regionale n. 4151 del 09/07/99, contenente i nominativi dei professionisti che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 447/95;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1560 del 7/3/96;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 03.06.2000;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Tutela dell'Ambiente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore Tutela Ambiente e del dirigente del Servizio 02 del settore medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di riconoscere al Sig. LA FRANCESCA GIOVANNI nato il 12.12.74, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26/10/1995, ai fini dell'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;
- 2) di inviare copia del presente atto al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B:U:R:C:.

Avv. Antonio Episcopo

Napoli, 20 LUG. 2000